

# Studio Legale Passaro

p. iva 10630450962

Avv. Alfredo Passaro  
Avv. Pia Stefanelli  
Dott. Lorenzo Passaro

Milano 24 maggio 2021

Spett.

**REDAZIONE RAI REPORT**

Via Teulada, 66

**00195 ROMA (RM)**

**Via e-mail report@rai.it**

OGGETTO: FEDERPOL – Associazione Nazionale degli Investigatori Privati – Puntata 17 maggio 2021 – richiesta di rettifica e precisazioni.

Spettabile Redazione,

ho ricevuto incarico dalla FEDERPOL – associazione che rappresenta circa mille investigatori privati autorizzati dalle Prefetture italiane ai sensi della specifica normativa stabilita dal TULPS ed emendata peraltro da provvedimenti che sottopongono il titolare della licenza a costanti e periodici controlli da parte delle Questure italiane – di rappresentare le considerazioni che la stessa associazione di categoria ritiene di porre alla Sua attenzione, per una corretta informazione che la trasmissione REPORT ritiene sempre di perseguire.

Mi riferisco, nello specifico, a quanto rappresentato nella puntata di **lunedì 17 maggio 2021**, allorquando è stato affrontato il tema dello “smart working”, laddove si è pensato di esporre la problematica riguardante i controlli da parte del datore di lavoro nei confronti di coloro che hanno usufruito della predetta modalità lavorativa resasi, peraltro, necessaria dai provvedimenti assunti per far fronte all'emergenza pandemica.

In particolare, è stato rilevato che, a parte l'utilizzo di terminologie del tutto inappropriate e volte a denigrare l'attività professionale svolta dagli investigatori privati, definendoli “spioni” e simili, senza considerare che l'attività di investigazione privata autorizzata è molto simile a quelle effettuata dalle forze di polizia, visto che è stata ritenuta rilevante ai fini di un giusto processo penale, proprio per compensare l'attività di indagine da parte del PM e degli investigatori pubblici con la possibile e legittima attività di indagine a favore del cittadino sottoposto a procedimento e quindi accusato di un reato, quello che sarebbe del tutto non condivisibile è il metodo scelto dalla Redazione per illustrare l'attività investigativa che, delle volte, viene effettuata a favore di un datore di lavoro nei riguardi di “un dipendente ritenuto infedele”, ovvero nei casi di sottrazione di merce o beni appartenenti alla azienda.

In merito si rileva che:

risulta discutibile aver posto l'anonimato dell'investigatore privato intervistato, come se lo stesso si dovesse “nascondere” da occhi indiscreti in merito ad un'attività autorizzata e per la quale la trasparenza e pubblicità risulta essere la fonte primaria del proprio operato professionale; si oscurano i volti di persone latitanti, di persone soggette a possibili ritorsioni e non certamente professionisti di

*20129 - Milano*

*Corso Ventidue Marzo, 5*

*Tel. 02/36686521*

*a.passaro@avvocatopassaro.com*

*p.stefanelli@avvocatopassaro.com*

# Studio Legale Passaro

p. iva 10630450962

Avv. Alfredo Passaro  
Avv. Pia Stefanelli  
Dott. Lorenzo Passaro

un'attività autorizzata dal Ministero dell'Interno. Forse, l'aver oscurato la persona intervistata rende "nell'ombra" l'operato degli investigatori privati, **anche perché le dichiarazioni che lo stesso ha reso oltre a denigrare la categoria sarebbero per buona parte ipotesi di reato e non configurano l'espletamento di una attività di indagine investigativa ai sensi di legge.**

Infatti, quando l'intervistato cita l'utilizzo di strumentazione elettronica per il cd. pedinamento satellitare e tracciamento investigativo, non solo non specifica quando tale strumento viene utilizzato e quale è l'incarico che l'investigatore deve avere dal cliente (datore di lavoro), ma rappresenta attività **che non solo l'investigatore privato non fa ma che configurano chiare ipotesi di reato gravi di per sé e che una volta contestate comporterebbero la revoca della autorizzazione da parte della Prefettura territorialmente competente.**

Mi riferisco alla descrizione delle possibili "attività investigative" che potrebbero essere effettuate con il citato tracciamento investigativo, quando il predetto intervistato afferma che, oltre all'individuazione del tragitto effettuato dal soggetto indagato, si possano sentire e filmare le persone poste all'interno dell'autovettura. **Tale affermazione, grave, è inaccettabile visto che si vuol far passare come usuale tale tipo di attività – intercettazione ambientale quando vengono effettuate registrazioni di conversazioni tra soggetti terzi - quando la stessa non è lecitamente possibile se non previa autorizzazione da parte del P.M. incaricato, ovviamente, di una indagine giudiziaria nei confronti dell'indagato, con tutte le procedure e garanzie previste dal codice di procedura penale.**

Altrettanto inveritiera è la metodologia che riguarda l'installazione di telecamere non visibili da parte di un investigatore privato, visto che **il caso rappresentato in modo del tutto superficiale ed errato si riferisce ad una sola circostanza ammessa dalla legge e dalla giurisprudenza, penale e civile: in caso di possibili sottrazioni o messa in pericolo di beni dell'azienda, il datore di lavoro, anche per il tramite di investigatori privati, può procedere per un tempo limitato e circoscritto a filmare il comportamento del dipendente ritenuto responsabile dell'attività illecita per verificarne la fondatezza. Solo in tal caso è legittima l'attività investigativa che potrà formare, finanche, oggetto di prova in ambito processuale.**

Nessun controllo dell'attività lavorativa è possibile mediante l'investigazione privata, sia per palese violazione della privacy e quindi del GDPR n. 679/2016, sia per altrettanta violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che preclude, di sicuro, la possibilità di installare, senza previa autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro, telecamere all'interno di ambienti di lavoro dove vengono filmate le prestazioni dei dipendenti. Oltre a ciò, in tale caso occorre procedere ad una adeguata pubblicità circa la presenza delle stesse e del conseguente consenso al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti.

20129 - Milano  
Corso Ventidue Marzo, 5  
Tel. 02/36686521  
a.passaro@avvocatopassaro.com  
p.stefanelli@avvocatopassaro.com

# Studio Legale Passaro

p. iva 10630450962

Avv. Alfredo Passaro  
Avv. Pia Stefanelli  
Dott. Lorenzo Passaro

**Ciò posto, visto che si parlava di smart working l'informazione fornita oltre ad essere inconferente, dato che la procedura semplicisticamente esposta dall'intervistato riguardava gli ambienti di lavoro, è assolutamente illecita ed impossibile, atteso che una qualsiasi video camera apposta in un "cellulare" ovvero in un pc messo a disposizione del lavoratore da parte dell'azienda non potrà essere utilizzata come strumento di controllo, configurandosi in questo caso la commissione di più reati da parte di chi lo commissiona e da parte di chi agisce per conto del primo. Ciò non vuol dire che datori di lavoro ovvero gli investigatori non commettano reati (come anche i giornalisti, gli avvocati, i giudici e così via) ma non si può far passare un messaggio mediatico da parte di una redazione giornalistica importante che gli investigatori privati possano controllare per conto dei datori di lavoro i dipendenti che effettuano la prestazione in smart working durante l'attività lavorativa.**

In merito a quanto sopra, conoscendo la obiettività di codesta Redazione, chiedo nella mia indicata qualità che tale documento venga posto all'attenzione del pubblico come richiesta della categoria di procedere alla legittima rettifica delle circostanze rappresentate nell'inchiesta svolta il 17 aprile scorso, rappresentando, nel contempo, che il Presidente dell'Associazione è disponibile, mediante intervista, a fornire tutti quei ragguagli che si rendessero necessari per offrire una informazione precisa ed obiettiva.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgo distinti saluti.

Avv. Alfredo Passaro

